

CE/cf

Cuneo, 29 gennaio 2014

Circolare n. 1/2014

Alle **IMPRESSE EDILI**
Ai **CONSULENTI DEL LAVORO**

Loro Sedi

Oggetto: Rilascio del DURC in presenza di certificazione del credito ai sensi dell'art. 13 bis, comma 5, D.L. n. 52/2012 – D.M. 13 marzo 2013

Il D.M. del 13 marzo 2013 ha disciplinato le modalità di attuazione dell'art. 13 bis, comma 5, D.L. n. 52/2012 (conv. Con modificazioni da L. n. 94/2012).

Tale decreto ha previsto la possibilità di rilasciare un "DURC positivo" nei casi in cui l'impresa, pur in presenza di un debito contributivo nei confronti di INPS, INAIL e Casse Edili, possa vantare un credito certificato, nei confronti di pubbliche amministrazioni, di importo almeno pari al debito contributivo stesso.

Il DURC in questione potrà essere utilizzato per tutte le finalità attualmente previste, comprese quelle relative alla verifica dell'autodichiarazione, ma non per i pagamenti dei SAL, Liquidazioni finali o delle prestazioni relative a servizi e forniture, per le quali si applica ESCLUSIVAMENTE la procedura di intervento sostitutivo di cui all'art.4, comma 2, del DPR n. 207/2010.

In seguito della circolare n. 40 del 21 ottobre 2013, emanata dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, contenente i primi chiarimenti in merito all'applicazione della norma suddetta, la CNCE, Commissione Nazionale Paritetica per le Casse Edili, con lettera circolare n. 3 del 27/01/2014, ha fornito dettagliate indicazioni per l'utilizzo delle nuove procedure che vengono dettagliate qui di seguito.

L'impresa per ottenere una certificazione dei propri crediti dovrà registrarsi e richiedere il relativo servizio attraverso la piattaforma predisposta dal Ministero dell'Economia e delle Finanze - MEF - al seguente indirizzo:

<http://certificazionecrediti.mef.gov.it/CertificazioneCredito/home.xhtml>

Tale certificazione potrà essere esibita alle pubbliche amministrazioni tenute all'acquisizione d'ufficio del DURC (che ne faranno avere una copia agli enti deputati al rilascio del documento) oppure consegnata direttamente alla Cassa Edile e agli Istituti interessati.


La Cassa Edile, dopo aver effettuato la verifica dell'effettivo importo del credito tramite la stessa piattaforma telematica lo confronterà con il totale dei debiti dell'impresa con ciascun Ente e, qualora l'importo totale del debito risultasse uguale o inferiore all'importo del credito certificato, emetterà il DURC "positivo", con una specifica annotazione nel campo note, ovvero "Regolarità rilasciata ai sensi del comma 5 art.13 bis D.L.07/05/2012 n.52 conv. Con modificazioni dalla L.6/07/2012 n.94".

Come indicato nella circolare del Ministero del Lavoro, il DURC di che trattasi avrà una validità di centoventi giorni dalla data del rilascio.

Rileviamo, infine, come la stessa circolare precisa inoltre che *"data la sostanziale permanenza della situazione debitoria nei confronti degli Istituti e/o della Cassa Edile, gli stessi conservano tutte le facoltà inerenti il potere sanzionatorio e di riscossione coattiva previste in caso di inadempimento dei versamenti contributivi"*.

Nel restare a disposizione per ulteriori chiarimenti in merito, cogliamo l'occasione per porgere cordiali saluti.

IL VICE PRESIDENTE
(Castelli Dott. Gerlando)



IL PRESIDENTE
(Monge Prof. Filippo)

